

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DELLA SOCIETÀ CRESCO S.P.A. **(versione gennaio 2019)**

1.- Ambito di applicazione. (i) Queste Condizioni Generali di Acquisto ("CGA") verranno applicate su qualsiasi vendita, fornitura e, in generale, servizio da prestare che qualsivoglia azienda o commerciante (il/i "Fornitore/i") effettui per la società Cresco Spa (la "Società"), nonché sulle offerte e sugli ordini relativi a tali servizi. Le CGA verranno altresì applicate su qualunque forma di servizio integrativo. (ii) È espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi altra condizione generale diversa da quelle attuali e di quelle che i Fornitori possano avere in essere alle relazioni stabilite tra la Società e i Fornitori, anche se la Società ne fosse a conoscenza, senza che sia necessario che la Società manifesti alcuna riserva o eccezione in questo senso. Ciò vale in particolare per quanto riguarda altre condizioni incorporate dai fornitori alla loro offerta o eventuale conferma dell'ordine o dell'incarico. (iii) Le presenti CGA saranno applicate a tutti i rapporti inclusi sotto le stesse, presenti o futuri che siano, in cui la Società parteciperà, non essendo necessario che ciò sia espressamente concordato per ciascun rapporto. (iv) Le presenti CGA saranno considerate accettate dal Fornitore per il solo fatto di fare un'offerta alla Società o di confermare un ordine o un incarico a quest'ultima, qualunque sia la forma o il mezzo in cui si svolgono tali azioni, e in ogni caso, al più tardi, al momento dell'avvio, da parte dei Fornitori, dei servizi oggetto del contratto. (v) In caso di discrepanza tra le disposizioni delle CGA e le disposizioni delle condizioni specifiche, prevarranno le ultime.

2.- Offerte, ordini e incarichi. (i) Le offerte e i preventivi presentati dai Fornitori saranno vincolanti, perlomeno, per un periodo di sessanta giorni dalla loro ricezione da parte della Società. (ii) Saranno vincolanti per la Società solo gli ordini emessi per iscritto, e saranno considerati come tali, ai fini delle presenti CGA, quelli effettuati via fax o e-mail. Nonostante ciò, nonché il momento in cui, come indicato di seguito, il contratto sarà ritenuto concluso, la Società potrà liberamente revocare gli ordini e incarichi effettuati qualora non fossero stati confermati dal Fornitore entro le seguenti due settimane o, a seconda dei casi, entro il termine previsto nell'ordine, nella data in cui il Fornitore l'ha ricevuto. (iii) Il contratto sarà concluso a partire dal momento in cui il Fornitore verrà a conoscenza dell'ordine o incarico effettuato dalla Società sulla base dell'offerta o del preventivo presentato dal Fornitore oppure ove, avendo ricevuto l'ordine o l'incarico, il Fornitore non possa ignorarli senza violare la buona fede. (iv) Le informazioni contenute negli opuscoli, cataloghi e siti Web dei Fornitori in base ai quali la Società ha effettuato l'ordine o l'incarico saranno ritenuti come parte del contratto. (v) La Società sarà obbligata a remunerare i Fornitori per la preparazione di preventivi, progetti o, in generale, qualsiasi informazione o documentazione che faccia parte dell'offerta, solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto.

3.- Prezzi e fatturazione. (i) I prezzi dei servizi che devono essere completati dai Fornitori saranno quelli specificati nelle condizioni particolari. (ii) Dove risulti necessario, verranno applicate sui prezzi le tasse legalmente applicabili. Sia la Società che i Fornitori saranno responsabili della conformità con i rispettivi obblighi fiscali, in rispetto delle normative applicabili in ogni momento e in base al rapporto contrattuale stabilito. (iii) Salvo se diversamente concordato espressamente, i prezzi saranno fissati e corrisposti in euro. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato in una valuta diversa dall'euro, il Fornitore deve assumere qualsiasi variazione possibile nel tasso di cambio rispetto a detta unità di conto in relazione alla data di conclusione della transazione. (iv) Una volta fissato, il prezzo non può più essere modificato per tutta la durata del rapporto contrattuale stabilito, neanche con il pretesto di un aumento dei costi di produzione dei beni e dei servizi. (v) I Fornitori faranno pervenire alla Società la fattura corrispondente ai servizi forniti entro sette giorni dalla data di ricezione della merce o dall'esecuzione dei servizi. La fattura dovrà riportare una descrizione accurata dei concetti fatturati, nonché il numero di identificazione dell'ordine o dell'incarico della Società a cui si riferiscono gli importi fatturati.

4.- Modalità di pagamento. (i) La Società procederà a pagare gli importi dovuti, secondo le modalità concordate nelle condizioni particolari, entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei beni o dalla prestazione dei servizi. (ii) Nel caso in cui la Società dovesse accumulare arretrati e il Fornitore dovesse richiedere il pagamento di interessi di mora, il tasso massimo applicabile sarà, durante i primi sette giorni di ritardo, il 3% annuo e, dall'ottavo giorno in poi, il 70% del tasso di interesse di ritardo legale da applicare in conformità con le disposizioni della legge 3/2004 del 29 dicembre. (iii) La Società potrà compensare i crediti vantati dal Fornitore nei suoi confronti o nei confronti di qualsiasi altra società del gruppo con eventuali crediti che essa o una delle suddette società possa vantare nei confronti del Fornitore, fatto salvo il pagamento, laddove necessario, da parte della Società, delle spese di cambio sul luogo di pagamento. (iv) Il pagamento relativo a qualsiasi prestazione di servizi non implicherà in alcun modo la conformità con i servizi prestati, né escluderà, di conseguenza, l'esercizio dei diritti e delle azioni che spettano alla Società.

5.- Servizi coperti dal contratto. (i) Solo i servizi concordati nelle condizioni particolari, insieme a tutti quelli di natura complementare, che siano inerenti o naturali a loro, saranno oggetto del contratto. (ii) Le parti potranno, in qualsiasi momento, previo accordo per iscritto, espandere o ridurre il contenuto dei servizi. (iii) La Società potrà richiedere l'introduzione di modifiche nel contratto e il Fornitore potrà rifiutarle solo se queste dovessero rivelarsi inattuabili o se dovessero comportare gravi danni al Fornitore. Se la modifica richiesta dovesse implicare una riduzione dei servizi inizialmente

concordati, il prezzo sarà ridotto di conseguenza. Se la modifica richiesta dovesse implicare un aumento dei servizi inizialmente concordati, il prezzo sarà aumentato nella misura corrispondente in base alle tariffe e ai prezzi in vigore o consueti al momento dell'accettazione della modifica, e i tempi di esecuzione saranno prolungati di conseguenza. (iv) I servizi dovranno, per quanto riguarda le condizioni, la quantità, la qualità, le scadenze e le funzionalità, rispettare quanto stipolato nel contratto. (v) Se i servizi fossero concordati sulla base di campioni o prove, il Fornitore dovrà eseguire quelli in conformità con la qualità, composizione e funzionalità dei campioni, nonché con i risultati delle prove. (vi) Tutti i servizi dovranno rispettare la normativa in vigore nel luogo di destinazione concordato e in particolare la normativa sui prodotti alimentari. (vii) Durante lo svolgimento dei servizi, il Fornitore dovrà utilizzare i mezzi materiali e umani necessari affinché essi siano conformi al contratto. Nello stesso modo, il Fornitore, così come le risorse umane da lui utilizzate, devono avere le licenze, i permessi e le autorizzazioni necessari per l'esecuzione dei servizi. (viii) Eventuali discrepanze tra la Società e il Fornitore per quanto riguarda gli aspetti tecnici dei servizi, saranno sottoposte al parere di un esperto indipendente, le cui retribuzioni e spese saranno pagate dal Fornitore e dalla Società nella proporzione in cui le loro rispettive posizioni siano state respinte dall'esperto. Il parere dell'esperto includerà la distribuzione delle retribuzioni e spese in base a tale criterio.

6.- Trasmissione di informazioni e materiali da parte della Società. (i) Se, in occasione dell'esecuzione di qualsivoglia disposizione e, ai fini dell'esecuzione della stessa in base al contratto, la Società dovesse fornire al Fornitore informazioni, indipendentemente dal supporto in cui esse si trovino; progetti; campioni; materiali; strumenti e/o attrezzature, il Fornitore dovrà utilizzare questi elementi in modo appropriato e, in base alla loro destinazione, solo ed esclusivamente per l'adempimento del contratto, nel modo concordato. (ii) I suddetti elementi continueranno ad essere proprietà della Società e non potranno, in alcun modo, essere ceduti, consegnati o trasmessi a terzi senza il previo consenso per iscritto da parte della Società, tramite persone con poteri sufficienti per agire. (iii) Il Fornitore dovrà rispettare scrupolosamente i diritti di proprietà intellettuale e industriale che la Società possa vantare su detti elementi, nonché il dovere di riservatezza descritto in seguito o che può risultare dalla stipula di accordi specifici. (iv) Finché i suddetti elementi resteranno in possesso del Fornitore, questo dovrà adottare le misure e i meccanismi necessari al fine di garantire i diritti di proprietà e di qualsiasi altra natura che la Società possa vantare su di essi, così come, in generale, per proteggerli adeguatamente. (v) Il Fornitore dovrà informare immediatamente la Società di eventuali violazioni di tali diritti di cui possa essere a conoscenza.

7.- Consegna della merce. (i) La consegna della merce avverrà - eccetto nei casi in cui un'altra regola sia stata espressamente concordata per iscritto - in conformità con la regola dell'incoterm CPT (versione 2010), nel luogo e termini stabiliti nelle condizioni particolari del contratto. (ii) Salvo patto contrario, non saranno accettate consegne parziali. (iii) La merce verrà consegnata entro i termini concordati dalle parti, che saranno sempre obbligatori, per cui devono essere osservati rigorosamente. L'interesse della Società nella formalizzazione del contratto è irrevocabilmente legato

al rispetto dei termini concordati. (iv) Nel caso in cui il Fornitore dovesse sospettare un ritardo nell'adempimento degli obblighi che incombono su di esso, dovrà comunicarlo alla Società al più presto possibile, informandola delle cause del ritardo e della durata approssimativa dello stesso, fermo restando l'esercizio di tutte le azioni legali che la Società potrebbe intraprendere come conseguenza di tale ritardo. In ogni caso, il Fornitore dovrà tenere indenne la Società di fronte ad eventuali azioni, rivendicazioni o eccezioni fatte contro di essa da parte di terzi, e che risultino dal ritardo del Fornitore nel rispettare gli obblighi incombenti su di esso. (v) Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, parziale o totale, dell'oggetto del contratto, la Società avrà diritto, come clausola penale, ad una riduzione del prezzo equivalente all'importo risultante dall'applicazione del criterio previsto nella condizione 4 di cui sopra per interessi di mora. La clausola penale non sostituirà il diritto della Società ad esigere un maggiore risarcimento nel caso in cui i danni che le sono stati causati fossero più ingenti, così come non sostituisce l'esercizio, da parte della Società, di altre eventuali azioni legali a cui potesse aver diritto. (vi) Il Fornitore non potrà, in nessun caso, se non per ragioni di forza maggiore, sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi, anche quando vi siano disaccordi con la Società. (vii) La Società potrà rifiutare la consegna della merce se l'imballaggio, la confezione o, in generale, il sistema di stoccaggio utilizzato per la fornitura della merce presentasse danni o segni evidenti di manomissione. (viii) In occasione di ogni consegna, il Fornitore dovrà comunicare alla Società la data di scadenza della merce fornita.

8.- Trasmissione dei rischi e della proprietà. Trasporto e assicurazione. (I) Il rischio di perdita o deterioramento della merce verrà trasmesso alla Società nel momento della consegna o nel momento in cui la merce sarà resa disponibile ai sensi della regola incoterm CPT (versione 2010), o di un'altra regola espressamente concordata per iscritto. (ii) La consegna o fornitura delle merci sulla base della regola incoterm applicabile determinerà anche il trasferimento della proprietà delle suddette merci alla Società. (iii) Ai sensi della norma incoterm CPT, il Fornitore contratterà, a carico suo, il carico delle merci e il loro trasporto fino al luogo di destinazione stipolato così come lo scarico in tale luogo. Il Fornitore dovrà rispettare tale obbligo in modo che queste attività siano svolte nelle modalità migliori. (iv) Se richiesto dalla Società, il Fornitore fornirà, su richiesta, informazioni accurate che consentano alla Società di sottoscrivere una polizza assicurativa affidabile che copra i rischi derivanti dal carico, dal trasporto e dallo scarico delle merci.

9.- Garanzia de conformità. (i) Il Fornitore garantisce che le merci da lui fornite sono libere da difetti di produzione e che sono conformi a quanto concordato nel contratto in oggetto, in particolare per quanto riguarda la quantità, la composizione, le prestazioni, la qualità, l'imballaggio, le normative in vigore nel luogo di destinazione, eventuali campioni consegnati, prove eventualmente eseguite in precedenza, ecc. (ii) Il termine della garanzia sarà quello stipolato nelle condizioni particolari, e mai inferiore ai sei mesi dalla data di arrivo della merce nel luogo di destinazione. (iii) Finché il difetto di conformità non sarà rimediato, si sospenderà l'obbligo di pagare la merce, a condizione che l'importo non sia stato soddisfatto nel frattempo. (iv) Il Fornitore non si potrà opporre o rifiutare la restituzione delle merci purché essa avvenga entro i termini di garanzia.

(v) In relazione ai reclami basati sulla garanzia, la Società avrà il diritto, a sua discrezione, di sostituire la merce, di modificare il contratto, di ridurre il prezzo della merce non conforme, oppure di risolvere il contratto. Nel scegliere la modalità di rettifica, la Società dovrà tener conto delle circostanze sussistenti, in particolare, la natura del difetto di conformità, i costi della correzione, e gli interessi e le richieste del destinatario finale della merce non conforme. (vi) In caso di sostituzione, nel caso in cui anche la nuova merce dovesse subire un difetto di conformità, la Società avrà il diritto di risolvere il contratto o di ridurre il prezzo della merce, fermo restando l'esercizio di altre azioni alle quali essa avesse diritto. (vii) A prescindere dal termine di garanzia, il Fornitore dovrà in ogni caso tenere indenne la Società di fronte a qualsiasi azione o reclamo nei suoi confronti da parte di terzi secondo i termini della garanzia. La Società potrà persino fare rispettare quest'obbligo nei confronti del Fornitore tramite l'esercizio di azioni di regresso. (viii) Nel caso in cui il Fornitore non dovesse adempiere ai propri obblighi derivanti dalla garanzia, la Società può, dopo i corrispondenti solleciti al Fornitore, eseguirli da sola o tramite terzi, a spese del Fornitore. (ix) Il Fornitore affronterà le spese sostenute nell'esercizio della garanzia (restituzione della merce difettosa, trasporto, correzione, ecc.).

10.- Vizi di natura giuridica. (i) Il Fornitore garantisce che le merci sono esenti da qualsiasi diritto di terzi, in particolare, diritti di proprietà industriale e intellettuale, o che, se ci fossero quest'ultimi, che ha titolo sufficiente per il loro sfruttamento o utilizzo in conformità con i termini del contratto. (ii) Il Fornitore dovrà tenere la Società completamente indenne da qualsivoglia azione, rivendicazione o eccezione, da parte di terzi, derivanti da eventuali violazioni dei loro diritti. (iii) Non saranno opponibili nei confronti della Società eventuali patti di riservato dominio che il Fornitore potrebbe aver concluso sulla merce. (iv) È espressamente escluso ogni diritto di ritenzione dalla parte dei Fornitori.

11.- Forza maggiore. (i) Sarà inteso come forza maggiore qualsiasi accadimento, al di fuori della volontà della Società e del Fornitore, impossibile da prevedere, che sfugge al loro controllo e che è insormontabile, come, ad esempio, conflitti armati, rivolte, incendi, uragani, tempeste, terremoti e altri disastri naturali. (ii) La parte che, a seguito di un accadimento di forza maggiore, non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, dovrà darne comunicazione all'altra parte il più presto possibile, indicandone le cause e la durata stimata. Trascorse più di 48 ore dal verificarsi dell'accadimento impedente senza che la parte interessata da esso abbia notificato la controparte, esso non sarà considerato come caso di forza maggiore, in modo che la parte interessata non sarà liberata dai propri obblighi. (iii) La parte interessata dall'accadimento di forza maggiore dovrà in ogni caso fare tutto quanto in suo potere per eliminare e diminuire le conseguenze risultanti. (iv) Nel caso in cui, come risultato della forza maggiore, l'adempimento del contratto fosse sostanzialmente compromesso, la parte che non avesse invocato la forza maggiore potrà risolvere il contratto, in tutto o in parte, previa notifica per iscritto alla parte che avesse invocato la forza maggiore.

12.- Subappalto e cessione. (i) Salvo consenso espresso per iscritto della Società, il Fornitore non potrà subappaltare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione di tutti o parte dei servizi coperti dal contratto. (ii) La cessione, totale o parziale, dei diritti e degli obblighi che per il Fornitore derivano dal contratto richiederà il previo consenso per iscritto della Società. (iii) Il Fornitore non potrà cedere a terzi, sotto qualsiasi titolo, i crediti che nei suoi confronti derivassero dal contratto. Qualsiasi cessione di tali crediti sarà considerata come non avvenuta, e con il pagamento al Fornitore la Società sarà pienamente liberata da qualsiasi responsabilità. Il Fornitore sarà direttamente responsabile di fronte a terzi a favore dei quali avesse effettuato operazioni di cessione di crediti, dovendo tenere completamente indenne la Società da eventuali reclami da terzi sulla base di una cessione di crediti promossa dal Fornitore.

13.- Responsabilità per danni. (i) Il Fornitore sarà responsabile nei confronti della Società per i danni e le perdite ad essa causati, indipendentemente dalla base legale della responsabilità (impossibilità di fornire, ritardo, fornitura difettosa, violazione contrattuale e/o legale, violazione degli obblighi precontrattuali, responsabilità extracontrattuale, azioni sleali, ecc.). (ii) Il Fornitore terrà la Società completamente indenne da qualsiasi azione, rivendicazione o eccezione iniziata da terzi e che abbia origine negli obblighi e nelle responsabilità che, legalmente o contrattualmente, incombono sul Fornitore. La Società potrà anche far rispettare questo obbligo nei confronti del Fornitore attraverso l'esercizio di azioni di regresso. (iii) Il Fornitore dovrà avere un'assicurazione che copra le passività derivanti dall'esecuzione dei servizi coperti dal contratto.

14.- Danni alla reputazione della Società. (i) Nel caso in cui, a seguito della rivendita delle merci a terzi, venga provocato un danno alla reputazione della Società, il Fornitore sarà tenuto a collaborare con la Società per rimediare a tali danni, in particolare, alle informazioni o agli accadimenti che possano aver provocato i danni. Il Fornitore deve in ogni caso agire in buona fede e attuare tutte le misure necessarie affinché la reputazione e il buon nome della Società non siano influenzati da azioni o omissioni da lui compiute. (ii) Il Fornitore si impegna, in particolare, a ritirare dal mercato, a proprie spese, le merci le cui effettive possibilità di vendita siano state ridotte a seguito di informazioni o accadimenti o la cui rivendita potrebbe danneggiare la reputazione della Società. Il Fornitore rinuncia, in relazione a detta merce, a ricevere il relativo pagamento e, se questo fosse già stato effettuato, dovrà restituirlo alla Società. (iii) Le disposizioni incluse in questa condizione si applicheranno solo se e nella misura in cui i danni alla reputazione della Società non risultino da azioni o omissioni compiute dalla Società o nella misura in cui tali azioni o omissioni non siano state conosciute o accettate dalla Società al momento della conclusione del contratto.

15.- Diritti di proprietà industriale e intellettuale della Società sulla merce. (i) I diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alla merce devono appartenere alla persona a la quale corrispondono per legge. (ii) Nel caso in cui tali diritti corrispondano alla Società, esclusivamente o in maniera condivisa, essi non saranno oggetto di rinuncia, né saranno ceduti o conferiti, in alcun modo, ai Fornitori, anche nei casi in cui la Società non dovesse intraprendere alcuna azione legale di protezione o riconoscimento di tali diritti.

16.- Conformità alla normativa e dovere di lealtà.

(i) Il Fornitore dovrà rispettare scrupolosamente la normativa applicabile ai rapporti commerciali con la Società, in particolare, la normativa sui prodotti alimentari. (ii) Il Fornitore garantisce che i prezzi delle merci, così come il resto delle condizioni di vendita, sono stabiliti senza violare le norme vigenti in materia di difesa della concorrenza. Se un tribunale o un'autorità garante della concorrenza dovesse determinare che il fornitore ha agito in modo contrario alle regole antitrust, il Fornitore sarà tenuto a soddisfare, mediante una clausola penale stabilita di comune accordo, in concetto di valutazione danni anticipata, un risarcimento pari al 5% del prezzo degli acquisti effettuati dalla Società nel periodo di tempo a cui si riferisce la violazione delle norme antitrust, a meno che il Fornitore non certifichi alla Società, nelle modalità adeguate, che i danni e le perdite causati sono inferiori oppure che non c'è stato alcun danno, o che la Società certifichi che i danni e le perdite che sono stati causati sono maggiori. Pertanto, la clausola penale non sostituirà qualsiasi altra azione legale o convenzionale spettante alla Società. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Società tutte le informazioni necessarie a determinare e valutare l'esistenza e la portata delle azioni che possono essere applicabili. (iii) Nei suoi rapporti commerciali con la Società, il Fornitore dovrà agire in ogni momento in maniera leale, evitando qualsiasi tipo di pratiche sleali o abusive e impegnandosi ad adottare le misure necessarie a garantire tale comportamento e il rispetto delle normative vigenti, nonché i possibili codici di condotta a cui potrebbe aver aderito. (iv) Il Fornitore non potrà, in alcun modo, offrire, promettere o concedere al personale della Società, per via del lavoro svolto, qualsiasi regalo o vantaggio. In caso di inadempimento di quest'obbligo, così come in caso di inadempimento di altri eventuali obblighi derivanti dalle condizioni contrattuali o legali di lealtà e buona fede, la Società potrà risolvere immediatamente tutti i rapporti contrattuali in essere con il Fornitore, fermo restando l'esercizio di altre azioni legali alle quali potrebbe aver diritto.

17.- Rescissione del contratto. (i) Se, dopo la conclusione del contratto, dovessero presentarsi delle circostanze che potrebbero impedire o compromettere seriamente l'esecuzione del contratto da parte del Fornitore, come ad esempio un sostanziale peggioramento della sua situazione economica o finanziaria, la Società potrà immediatamente recedere dal contratto, pagando al Fornitore per i servizi eventualmente forniti prima della data del recesso, a condizione che la Società ne abbia ricavato beneficio. (ii) In ogni caso, il Fornitore è tenuto a informare la Società, nel più breve tempo possibile, del verificarsi di tali circostanze.

18.- Obbligo di riservatezza. (i) I Fornitori devono custodire come strettamente riservate tutte le informazioni a cui possano avere accesso durante la prestazione dei servizi oggetto di eventuali contratti stipulati tra loro e la Società, indipendentemente dal tipo di supporto in cui si trovino tali informazioni e qualunque sia la natura o il contenuto delle informazioni ricevute (informazioni tecniche, industriali, commerciali, know-how, progetti, planimetrie, modelli, ricette, formule, ecc.) e siano esse protette o meno dalla legislazione in vigore in materia di proprietà industriale e intellettuale. (ii) I fornitori potranno utilizzare dette informazioni solo per l'adempimento dei contratti conclusi

e non potranno divulgarla a terzi, né riprodurla o manipolarla senza il consenso esplicito della Società. (iii) I fornitori dovranno adottare, all'interno della propria organizzazione e in particolare nei confronti dei propri dipendenti, tutte le misure necessarie per adempiere all'obbligo di riservatezza, fornendo le informazioni esclusivamente al personale della loro azienda che ne abbia assoluto bisogno ai fini dell'esecuzione del contratto. (iv) Alla fine del contratto, i Fornitori dovranno restituire alla Società la documentazione e i materiali che fossero stati loro consegnati per la prestazione dei servizi, la cui proprietà apparterrà in ogni caso alla Società.

19.- Dati personali. In conformità con le disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 del 27 aprile 2016 e della Legge organica 3/2018 del 5 dicembre, sulla Protezione dei dati personali e la garanzia dei diritti digitali, viene segnalato ai Fornitori che i dati personali forniti saranno di responsabilità di Cresco Spa. La Società tratterà i dati personali forniti allo scopo di sviluppare e di gestire il rapporto commerciale, nonché di inviare informazioni su prodotti e servizi offerti dalla Società qualora i Fornitori abbiano dato il loro consenso. Il trattamento di tali dati si basa sul consenso accordato dall'interessato al momento della richiesta del servizio o della compilazione dei moduli. I dati personali raccolti saranno trattati con la dovuta diligenza e sicurezza e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni legali in vigore in ogni momento. I dati forniti saranno conservati per tutto il tempo in cui viene mantenuta la relazione commerciale o durante il tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge. La Società non prevede in nessun caso il trasferimento internazionale dei dati personali verso paesi terzi al di fuori dell'UE. I fornitori avranno il diritto di presentare un reclamo presso l'Agenzia italiana per la protezione dei dati nel caso in cui ritengano che siano state violate le attuali disposizioni di legge sulla protezione dei dati. Inoltre, i fornitori possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione, limitazione del trattamento, portabilità e cancellazione rivolgendosi a Cresco Spa Via Faustina, 24 25015 Desenzano del Garda (Bs), o tramite email (g.glisenti@cresco.it).

20.- Luogo di adempimento. Legge applicabile e foro competente.

(i) Il luogo di svolgimento dei servizi oggetto di ciascun contratto sarà inteso come Desenzano del Garda, provincia di Brescia (Italia). (ii) I rapporti tra la Società e i Fornitori saranno disciplinati dalla legislazione italiana di carattere comune e generale (codice di commercio, codice civile e altre norme di portata nazionale), essendo espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi norma civile e commerciale di portata regionale o locale. Nel caso in cui il Fornitore sia un soggetto estero, è espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG), così come ogni altra norma di diritto uniforme di portata sovranazionale. Nello stesso modo, è espressamente esclusa l'applicazione delle norme di conflitto del diritto italiano, in particolare, le norme sul rinvio. (iii) Eventuali conflitti o controversie tra le parti in relazione alle presenti CGA e/o ai relativi contratti sottoscritti saranno soggetti, salvo quando sia stato espressamente concordato di sottoporsi ad uno specifico strumento di risoluzione dei conflitti, alla Giurisdizione del foro della città di Desenzano del Garda (Bs) Italia. Nonostante ciò, e se così lo desidera, la Società può intraprendere azioni legali nei confronti dei

Fornitori presso i tribunali della loro sede legale. In ogni caso, restano ferme le disposizioni legali vincolanti in questa materia.

21.- Validità e aggiornamento delle Condizioni Generali di Acquisto. (i) Nel caso in cui una o più delle disposizioni incluse in queste CGA fosse dichiarata nulla o diventasse inefficace, ciò non

comprometterà la validità e l'efficacia delle altre disposizioni e la disposizione dichiarata nulla o inefficace dovrà essere sostituita da un'altra che, essendo valida ed efficace, più si avvicini allo scopo economico perseguito dalle parti attraverso la disposizione dichiarata nulla o diventata inefficace. (ii) Finalmente, la Società si riserva il diritto di modificare, eliminare o aggiornare, in qualsiasi momento, le presenti CGA.